



## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 9/11/2020 in sostituzione del precedente *Regolamento Comunale per l'apertura e la gestione di sale giochi* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 12/11/2011**

## **INDICE**

ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 3 - DEFINIZIONI

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI E DELLE DISTANZE MINIME

ART. 6 - REQUISITI SOGGETTIVI E RAPPRESENTANZA

ART. 7 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI PER L'ATTIVITÀ DI SALA GIOCHI

ART. 8 - DOTAZIONE DI PARCHEGGI

ART. 9 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 10 – SUBINGRESSO E CESSAZIONE

ART. 11 - APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI

ART. 12 - ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART.88 T.U.L.P.S.

ART. 13 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

ART. 14 - POTERI SINDACALI

ART. 15 - BENEFICI (PATROCINI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI)

ART. 16 - PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

ART. 17 - ATTIVITA' ISPETTIVE DI VIGILANZA

ART. 18 - SANZIONI REGOLAMENTARI

ART. 19 – LOGO “NO SLOT”

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

## **ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel territorio comunale, l'esercizio del gioco pubblico lecito e si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevenzione del gioco “problematico”, definito dalla quinta edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come “disturbo da gioco d'azzardo lieve” - comportamento che, con l'aumento sia del tempo trascorso giocando sia delle spese e delle energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell'individuo – il quale può avere evoluzione prognostica negativa con i correlati neuro-psicobiologici della dipendenza verso un gioco “patologico” (GAP), inquadrato dal DSM-5 come “disturbo da gioco d'azzardo da moderato a grave” e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza, con rilevanti danni economici e relazionali;

b) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio comunale dei fenomeni di dipendenza, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse e conseguenti alla ludopatia;

c) tutela della salute delle popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili, salvaguardia del contesto urbano, della sicurezza urbana e dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco;

d) contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;

e) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni e della definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, come individuati ai punti 83, 84 e 85 della Tabella A allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

2. I procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento, per quanto di competenza comunale, rientrano nell'attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Gavorrano e si svolgono in conformità anche a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010, avente ad oggetto il “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”.

## **ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si applica la specifica normativa vigente, quale di seguito elencata:

- a) il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110;
- b) l'articolo 14-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) l'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) l'articolo 22, comma 6 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente "individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 T.U.L.P.S. che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi";
- f) l'articolo 38 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS 18 gennaio 2007, recante "individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- h) l'articolo 15-*bis* del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) la Deliberazione della Giunta regionale Toscana 5 ottobre 2009, n. 860 "Linee di indirizzo sugli interventi di prevenzione, formazione e trattamento del gioco patologico";
- k) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco "VLT" di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;
- l) l'articolo 1, commi 64-82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Stabilità 2011);
- m) l'articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- n) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, avente ad oggetto la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S.;

- o) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011, avente ad oggetto nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010;
- p) il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (cosiddetto "Balduzzi"), convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189;
- q) la Legge Regionale Toscana 18 ottobre 2013, n. 57 "Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia", come modificata con Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 85 e in ultimo con Legge Regionale 23 gennaio 2018, n. 4;
- r) l'articolo 1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) sulle procedure di regolarizzazione per emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- s) l'articolo 1, comma 926, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016) sulla emersione fiscale dei soggetti attivi anche successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e che non avevano aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui alla lettera r);
- t) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 11 marzo 2015, n. 26/R "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 18 ottobre 2013, n. 57";
- u) l'articolo 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016), che ha disposto che, in sede di Conferenza Unificata, siano definite le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico ed i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età;
- v) i regimi amministrativi applicabili alle attività di gioco e la loro concentrazione, come definiti ai punti 83, 84 e 85 della Tabella A allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222
- x) il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 (cosiddetto "Dignità"), convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96;
- y) Art 1 comma 1051 e 1052 della legge 30/12/2018 n.145 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (c.d. legge di stabilità 2019);
- z) ogni altro provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in materia di gioco lecito, per quanto applicabile.

## ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:** una delle agenzie fiscali che svolgono le attività tecnico-operative un tempo di competenza del Ministero delle Finanze; ha incorporato l'ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), che oggi si occupa istituzionalmente del comparto del gioco pubblico lecito in Italia;

**T.U.L.P.S.:** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18/06/1931 n.773 e successive modifiche ed integrazioni;

**Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.:** il regolamento approvato con R.D. 6/05/1940 n.635.

**Gioco pubblico:** quello che si realizza in esercizi e locali aperti al pubblico e tramite apparecchi da intrattenimento messi a disposizione della clientela;

**Giochi leciti:** quelli la cui installazione e offerta è consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente, e segnatamente quelli non compresi nella tabella dei giochi proibiti ;

**Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro:** gli apparecchi e congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

**AWP (Amusement With Prices), detti anche New Slot:** gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del T.U.L.P.S., ossia quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-*bis* comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni; disciplinati dal decreto direttoriale AAMS 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006, nonché dall'articolo 1 comma 918, della L. 28/12/2015 n. 208; si attivano con l'introduzione di moneta metallica e il costo della partita non supera 1 euro; la durata minima della partita non può essere inferiore a 4 secondi; distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate direttamente dalla macchina; le vincite, computate in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, non devono risultare inferiori al 70% delle somme giocate; l'utilizzo è vietato ai minori di anni 18; possono essere installati in tutti gli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.;

**Videolottery Terminal (VLT):** gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del T.U.L.P.S., ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa; sono installabili esclusivamente negli ambienti elencati all'articolo 9 del decreto AAMS del 22 gennaio 2010; l'utilizzo è vietato ai minori di anni 18; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

**Ticket redemption:** gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c-*bis*” del T.U.L.P.S., attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento, che non erogano vincite in denaro e possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

**Sala giochi o Spazi per il gioco con vincita in denaro:** luoghi pubblici o aperti al pubblico e circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco con o senza vincite in denaro;

**Negozi di gioco:** il punto di vendita di gioco che ha come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall'articolo 1-*bis*, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall'organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario riconosciuto dallo Stato; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

**Punto di gioco (“corner”):** il punto di vendita di gioco che ha come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario riconosciuto dallo Stato; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

**Punto di raccolta di gioco:** il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offriva scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, poi regolarizzato con le procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'articolo 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato “gestore”) riconosciuto dallo Stato; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

**Centri di scommesse:** secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera “d” della L.R. 57/2013, come sostituito dalla L.R. 4/2018, comprendono tutte le strutture dedicate, in via esclusiva o non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

**Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato “Bingo”:** quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29; dotate di attrezzature informatiche per la facilità e la trasparenza del gioco, offrono servizi di accoglienza e di intrattenimento per favorire l'incontro e la socializzazione; il controllo del gioco è riservato allo Stato, che lo esercita tramite l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

**Superficie Utile del locale:** la superficie del locale accessibile dall'utenza, con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico;

**Concessionario:** società individuata dallo Stato, in esito alle procedure di selezione ad evidenza pubblica indette con i bandi di gara del 14 aprile 2004 e dell'8 agosto 2011, per gestire la rete telematica per il gioco lecito;

**Produttore:** chi, iscritto all'elenco di cui all'articolo 1, comma 533 della Legge 266/2005 e successive modificazioni e integrazioni, costruisce un apparecchio di gioco nel territorio comunitario e intende commercializzarlo nel territorio nazionale;

**Importatore:** chi, iscritto all'elenco di cui all'articolo 1, comma 533 della Legge 266/2005 e successive modificazioni e integrazioni, immette in libera pratica nel territorio nazionale, per essere ivi tecnicamente verificati o installati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, finiti in ogni loro parte e prodotti fuori dal territorio comunitario;

**Distributore:** chi esercita l'attività di fornitura di apparecchi di apparecchi da gioco, derivanti dalle attività di produzione e importazione autorizzate, agli esercizi abilitati all'installazione e alle sale giochi;

**Gestore:** chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo;

**Esercente:** il titolare di licenza di pubblica sicurezza o di autorizzazione o di SCIA, di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.

## **ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) i procedimenti amministrativi per l'apertura, il subingresso, il trasferimento di sede, le variazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all'intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedono in particolare vincite in denaro;
- b) l'installazione e le modalità di gestione degli apparecchi meccanici, elettromeccanici e elettronici di intrattenimento e svago per giochi leciti come definiti dall'art.110 T.U.L.P.S. da collocarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt.86 e 88 dello stesso;
- c) i requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali, la dotazione di parcheggi, l'identificazione di eventuali ulteriori luoghi sensibili oltre quelli già individuati dalla Regione, i regimi amministrativi applicabili, i divieti e le prescrizioni per l'esercizio delle attività di gioco, la vigilanza e le sanzioni.

2. Non sono disciplinati dal presente Regolamento:

- Gli apparecchi e congegni di cui all'art.110 comma 7 lettera a T.U.L.P.S. elettromeccanici e privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 euro, che



distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;

- Gli apparecchi e congegni di cui all'art.110 comma 7 lettera c) T.U.L.P.S. basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
- Gli apparecchi e congegni di cui all'art.110 comma 7 lettera c) bis T.U.L.P.S. differenti dagli apparecchi di cui alle lettere "a" "e" "c" (ticket Redemption) limitatamente ai fruitori di età maggiore di anni 16;
- Gli apparecchi e congegni di cui all'art.110 comma 7 lettera c) ter T.U.L.P.S. meccanici e elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
- Le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e /o con tagliando cartaceo (Gratta e vinci, Win for life, 10 e lotto e similari), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici;
- I giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica in cui l'elemento di abilità e di trattenimento è preponderante sull'elemento aleatorio, quali biliardi, calciobalilla, flipper, giochi da tavolo e da società o che utilizzano specifiche consolle (playstation, Nintendo, Xbox) quando non sono effettuati tramite apparecchi automatici e semiautomatici che prevedono vincite in denaro;
- Le sale dedicate esclusivamente al gioco denominato BINGO , in quanto la condivisione dell'esperienza ludica con i compagni di tavolo offre un valore socializzante non presente nel gioco gestito individualmente;
- Le sale biliardo e le sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI;
- I giochi del lotto e del totocalcio, in quanto tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità estranee al rischio di compulsività del gioco.

3. Sono inoltre escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell'articolo 69 del T.U.L.P.S., e quelle in cui è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo, le quali si svolgano senza la contestuale offerta di gioco lecito.

## **ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI E DELLE DISTANZE MINIME**

1. Si richiamano integralmente i divieti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 4 della L.R. 4/2018, secondo cui è vietata l'apertura ed il trasferimento di sede di centri scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri misurata in base al percorso pedonale più breve dai luoghi sensibili ivi individuati e qui di seguito riportati:

a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia, nonché i nidi d'infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32;

b) luoghi di culto;

- c) centri socio-ricreativi e sportivi, purché essi risultino facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità, e purché tali centri siano sedi operative e non solo amministrative o legali;
- d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
- e) istituti di credito e sportelli bancomat;
- f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.

2. Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, e volendo questa Amministrazione incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l'installazione di apparecchi per il gioco e la raccolta di scommesse non sono consentite:

- nei locali di proprietà del Comune e delle società partecipate;
- negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, compresi i *dehor*, seppur debitamente autorizzati.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L.R. 57/2013, si individuano nel territorio comunale di Gavorrano i seguenti ulteriori luoghi sensibili soggetti alla disciplina della distanze di cui all'articolo 4, comma 1, della medesima L.R., così come richiamata dall'articolo 5, comma 1 del presente Regolamento:

- a) sportelli postali e sportelli postamat, in quanto assimilabili a istituti di credito e bancomat, di cui al comma 1, lettera e);
- b) parchi pubblici, in quanto luoghi di aggregazione giovanile.

4. Il divieto di cui ai commi 1 e 3 si applica anche in caso di nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno di centri e spazi già autorizzati che sono situati ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sopra indicati, misurata in base al percorso pedonale più breve.

5. L'accertamento positivo dalla distanza minima dai luoghi sensibili di cui ai commi precedenti costituisce il presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.86 primo e terzo comma del T.U.L.P.S. alle attività e agli esercizi di cui agli artt. 8 e 10 terzo comma.

6. le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite ai sensi dell'art.14 della L.R. 57/2013 che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 5000 euro e l'apposizione dei sigilli.

## **ART. 6 - REQUISITI SOGGETTIVI E RAPPRESENTANZA**

1. I requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. devono essere posseduti dal titolare, dall'imprenditore individuale, da tutti i soci nelle società di persone, dal legale rappresentante e dagli amministratori nelle società di capitale che intendono

gestire una delle attività di gioco di cui al presente Regolamento. Nei loro confronti, inoltre, non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). I requisiti morali e l'assenza degli impedimenti di cui alle leggi antimafia devono essere autodichiarati dagli interessati.

2. Il titolare dell'attività di gioco può condurre l'esercizio mediante la nomina, ai sensi degli articoli 8 e 93 del T.U.L.P.S., di uno o più rappresentanti, ciascuno dei quali deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare e di cui al precedente comma 1. La nomina di rappresentanti per le attività di gioco di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. (AWP) deve essere oggetto di apposita comunicazione al SUAP, redatta sull'apposita modulistica, da effettuarsi contemporaneamente all'avvio della loro conduzione dell'attività. La nomina di rappresentanti per le attività di gioco di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. (VLT, scommesse e Bingo) deve essere oggetto di apposita comunicazione alla Questura territorialmente competente, redatta sull'apposita modulistica, da effettuarsi contemporaneamente all'avvio della loro conduzione dell'attività.

## **ART. 7 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI PER L'ATTIVITA' DI SALA GIOCHI**

1. Agli spazi per il gioco con vincita in denaro ed ai centri di scommesse, come sopra definiti, che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente, è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

a) non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004;

b) possono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per le medie e grandi strutture di vendita esercitate in forma di centro commerciale ai sensi della vigente normativa regionale sul commercio;

c) superficie utile minima di mq 50, computata escludendo l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e altre aree non aperte al pubblico;

d) destinazione d'uso conforme ai vigenti strumenti urbanistici;

e) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente Regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti e alla dotazione di servizi igienici;

f) assenza di barriere architettoniche che ostacolano l'accessibilità ai disabili oppure obbligo di rimozione delle barriere medesime, qualora sia richiesto un titolo edilizio per eseguire lavori nei locali;

g) rispetto dei limiti di rumorosità interna ed esterna, previsti dalle vigenti disposizioni normative e del vigente piano comunale di classificazione acustica, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi;

h) conformità dell'impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature alle vigenti norme;

i) rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi;

l) rispetto delle normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali stessi;

m) possesso degli standard di parcheggio, come individuati all'articolo 8.

2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini di tutela della incolumità delle persone, della igienicità dei locali e del rispetto della quiete pubblica, il Sindaco con proprio atto motivato, potrà imporre all'interessato a sue spese l'adozione di:

- particolari cautele igieniche dei locali;
- particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- limiti numerici e di età per l'accesso ai giochi;
- riduzione dell'orario normale di apertura e chiusura;
- obbligo di chiusura infrasettimanale e obbligo di chiusura in particolari periodi dell'anno;
- qualsiasi altra prescrizione sulla base delle norme vigenti e del pubblico interesse ai sensi dell'art.9 del T.U.L.P.S.

## **ART. 8 - DOTAZIONE DI PARCHEGGI**

1. In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal Regolamento urbanistico comunale, gli spazi per il gioco con vincita in denaro e i centri di scommesse che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente, devono disporre di parcheggi di relazione a servizio della clientela, funzionale all'attività, anche in caso di variazione o ampliamento di attività esistente, in misura pari a mq ... per ogni mq di superficie utile, come definita dall'articolo 3 del presente Regolamento, qualora tale superficie risulti superiore ad mq ... .

2. I parcheggi di relazione devono essere individuati su area privata ed essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti della sala giochi, del centro di scommesse o dell'esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S. Tali parcheggi devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi. Possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

3. I parcheggi di relazione devono essere generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza. Possono altresì essere localizzati anche in altra area o in un'unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a ... metri lineari, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione, e purché collegata alla struttura di vendita del gioco pubblico con un percorso pedonale protetto (marciapiede o attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

4. In ogni caso i parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree di cui sia consentito l'uso pubblico nelle ore di apertura dell'esercizio.

5. I parcheggi di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni.

## **ART. 9 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. L'apertura, l'ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede di sale giochi o spazi per il gioco lecito sono soggetti, come previsto dalla TABELLA A (sezione I, Punto 6.1, n.83) allegata al D.Lgs. 222/2016., al regime abilitativo dell'autorizzazione, ex art. 86 del T.U.L.P.S.

2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata in via telematica all'Ufficio SUAP del Comune di Gavorrano. Per mezzo del portale STAR, l'interessato fornisce, anche a mezzo di un incaricato:

- i propri dati anagrafici;
- i dati dell'impresa;
- la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui agli artt.11 e 92 del T.U.L.P.S. (requisiti soggettivi morali e antimafia);
- la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art.67 del D.lgs. n.159 del 6/09/2011.

3. Con le modalità di cui sopra, l'interessato fornisce altresì tutti i dati relativi all'identificazione ed alla ubicazione dei locali di esercizio, e la dichiarazione che detti locali sono in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di destinazione d'uso, di sicurezza degli impianti e per la prevenzione degli incendi.

4. All'istanza devono essere allegati:

- relazione descrittiva dell'attività, ove deve essere indicato il numero e la tipologia degli apparecchi di intrattenimento che si intende installare e dove deve essere indicata la superficie utile accessibile all'utenza;
- planimetria in scala adeguata, dei locali di esercizio, nella quale deve essere indicata la superficie utile e gli apparecchi ivi installati, le altre superfici non accessibili al pubblico i servizi igienici e, in caso di installazione di apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, le aree, vietate ai minori di 18 anni, ove questi sono ubicati;
- planimetria in scala adeguata del contesto urbano nel quale ricadono i locali di esercizio, con indicata la superficie dei parcheggi da destinare alla sosta di relazione, da individuare nei casi e con le modalità indicate nell'art 7 del presente Regolamento;
- planimetria in scala 1:2000 rappresentante l'area interessata dall'attività nel contesto della viabilità pubblica nonché le aree e gli insediamenti confinanti o

prossimi per una distanza di almeno 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'art. 5 del presente Regolamento, da misurarsi con le modalità di cui al citato articolo;

- planimetria 1:100 da cui sono deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;
- autocertificazione del rispetto della distanza minima della sede dell'esercizio di gioco dai luoghi sensibili di cui all'art.5 del presente Regolamento;
- in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora, necessita documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 2, della Legge 447/1995 o in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 5 dell'art.8 citato, ove non vengano superati i limiti di emissione, secondo quanto prevede l'art.4 comma 1 del DPR 227/2011.

5. L'interessato deve rendere inoltre le seguenti dichiarazioni sostitutive:

- Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui all'art.153 Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
- Dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'art.110 del T.U.L.P.S. e alle altre disposizioni in materia di giochi leciti e che ciascun apparecchio è o sarà in possesso, al momento dell'installazione, del nulla osta di distribuzione ed esercizio rilasciato dall' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- In caso di installazione di apparecchi con vincita in denaro di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., la dichiarazione che il numero degli apparecchi installati risulti conforme ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 del T.U.L.P.S. e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
- Dichiarazione che ciascun apparecchio, al momento dell'installazione, sarà in possesso dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa;
- Dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'art.1 comma 82 della legge n.220 del 2010 e succ. modifiche ed integrazioni;
- In caso di locali con capienza superiore a 100 persone o con superficie superiore ai 200 mq., il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della SCIA prevenzione incendi che deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.

6. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il gestore deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel caso in cui l'esercente sia anche proprietario degli apparecchi, l'istanza di autorizzazione per la messa in esercizio degli apparecchi deve essere presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

## **ART. 10 – SUBINGRESSO E CESSAZIONE**

1. In caso di subingresso nella gestione o nella titolarità di sale giochi o di spazi per il gioco lecito, senza modifiche ai locali, al numero di apparecchi installati, alle attrezzature e agli impianti, il subentrante presenta, sempre per via telematica, una comunicazione di subingresso cui all'art.86. La comunicazione di subingresso (con allegata la dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali, e il titolo di trasferimento dell'attività) dovrà essere presentata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque entro:

- Sessanta giorni dalla data di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio
- Entro un anno dalla morte del titolare

In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art.1105 del C.C. un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

2. La cessazione dell'attività di sala giochi o di spazio per il gioco lecito è soggetta a comunicazione da presentare entro 60 giorni dal verificarsi dall'evento, all'ufficio SUAP con le medesime modalità di cui al comma precedente.

## **ART. 11 – APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI**

1. Oltre che nelle sale giochi e negli spazi per il gioco che offrono l'esercizio del gioco lecito come attività esclusiva o prevalente e negli esercizi autorizzati dalla Questura ai sensi dell'art.88 T.U.L.P.S., nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente, del contingentamento fissato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e delle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all'art. 5 del presente Regolamento, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a" del T.U.L.P.S. possono essere installati, senza necessità di ulteriore titolo abilitativo, ma solo previa comunicazione telematica al SUAP, in:

a) esercizi di somministrazione di cibi e bevande, quali bar, ristoranti ed assimilabili;

b) sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box;

c) strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;

d) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;

e) esercizi di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

f) esercizi commerciali o pubblici diversi dai precedenti ovvero altre aree aperte al pubblico od in circoli privati per i quali sia stata rilasciata la specifica licenza di cui al terzo comma

dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., purchè sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e ne sia garantita la sorvegliabilità ai sensi della normativa vigente.

Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione, gli esercizi di somministrazione che hanno già installato gli apparecchi di cui all'art.110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e che, a tale data risultano iscritti nell'elenco istituito dall'art.1, comma 82 della L.220/2010, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

2. Si applicano agli esercizi di cui al presente articolo le disposizioni che stabiliscono i limiti numerici degli apparecchi che possono essere installati negli esercizi, di cui al decreto interdirettoriale 27/10/2003 e dal decreto ministero dell'economia e Finanze- AAMS 27 luglio 2011.

3. Nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente, del contingentamento fissato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e delle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all'art. 5 del presente Regolamento, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a" del T.U.L.P.S. possono essere anche installati, ma previa autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del T.U.L.P.S., nei seguenti luoghi:

- a) edicole, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico;
- b) tabaccherie e rivendite di generi di monopolio;
- c) circoli o associazioni private sprovvisti di somministrazione di alimenti e bevande
- d) esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all'articolo 86, primo o secondo comma, e di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S.

L'istanza deve essere presentata all'Ufficio SUAP con le modalità indicate all'art. 9 del presente Regolamento.

4. Gli apparecchi e congegni di cui all'art.110 T.U.L.P.S. non possono essere installati negli esercizi di cui ai commi 1 e 3, qualora gli esercizi stessi:

- siano ubicati all'interno dei luoghi di cui all'art.5 del presente Regolamento;
- si trovino ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri misurata in base al percorso pedonale più breve dai luoghi di cui all'art.5 del presente Regolamento;

5. L'utilizzo degli apparecchi e congegni è consentito durante l'orario di apertura dell'esercizio in cui sono collocati e comunque nel rispetto degli orari che saranno prescritti in apposita ordinanza sindacale.

6. Negli esercizi di cui al presente articolo è vietata l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi videoterminali (VLT) di cui all'art.110 comma 6 lettera b) T.U.L.P.S.

## **Art. 12 - ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART.88 T.U.L.P.S.**

1. Il rilascio da parte del Questore dell'autorizzazione ai sensi dell'art.88 T.U.L.P.S. ai soli fini di pubblica sicurezza per gli apparecchi VLT per la raccolta scommesse non esime il



titolare dell'esercizio di gioco dal rispetto delle disposizioni in materia di distanze minime dai luoghi sensibili di cui all'art.5 del presente Regolamento.

### **Art. 13 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

1. E' vietata in qualunque forma e qualsiasi modalità, la pubblicità anche indiretta di giochi o scommesse con vincita in denaro nell'ambito del territorio comunale, secondo quanto previsto da:

- l'art.5 della L.R. 57/2013;
- l'art. 7 del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 189/2012
- l'art.9 del D.L. 12 luglio 2018 n.87 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018 n.96.

Competente alla contestazione e all'irrogazione delle relative sanzioni è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), che vi provvede ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Per rendere effettivo tale divieto non è consentito l'utilizzo di insegne con denominazione "Casinò", "casa da gioco" o espressioni similari, nonché l'esposizione, all'esterno del locale dove si esercita il gioco, di cartelli, manoscritti, proiezioni o qualsiasi altra forma di pubblicizzazione di vincite ivi accadute o storiche.

3.E' vietata ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi o scommesse con vincita in denaro , come disposto e severamente sanzionato dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

Competente alla contestazione e all'irrogazione delle relative sanzioni è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, per le cause di opposizione, il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dei Monopoli che ha emesso il provvedimento.

4. E' vietato ai minori di anni diciotto sia l'ingresso che la permanenza nelle aree specificatamente dedicate ove sono posti in esercizio apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S.. Il divieto è disposto dall'articolo 7, comma 8, del D.L. 158/2012, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189. La violazione del divieto è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

Competente alla contestazione e all'irrogazione delle relative sanzioni è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, per le cause di opposizione, il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dei Monopoli che ha emesso il provvedimento.

5. Il divieto, cui ai commi 3 e 4, deve essere adeguatamente segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree e ripetuto esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S. o deve essere chiaramente visibile nel video dell'apparecchio stesso prima dell'avvio di ogni singola partita, ai fini del rispetto del divieto, il titolare e/o il gestore dell'esercizio sono tenuti a identificare la maggiore età dei giocatori

mediante richiesta di esibizione di idoneo documento di riconoscimento, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta..

6. E' vietata la collocazione di apparecchi e di altre attrezzature strumentali all'esercizio del gioco in aree poste all'esterno dei locali di esercizio.

7. Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

8. I gestori di centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ed il personale ivi operante sono tenuti a frequentare i corsi di formazione obbligatoria finalizzati alla prevenzione e riduzione del gioco patologico, all'attivazione della rete di sostegno ed alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, definiti dalla Giunta Regionale con propria deliberazione; in caso di inosservanza si applica la sanzione di cui all'art.14 comma 1 bis della L.R.57/2013.

9. I proprietari, detentori o possessori a qualsiasi titolo di apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all'art.110 comma 6 lettera a) e b) sono tenuti ad iscriversi nell'elenco istituito dall'art.1 comma 82 della L.220/2010 e secondo le modalità indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS 9/09/2011.

10. Su ciascun Apparecchio di trattenimento di cui all'art.110 commi 6 e 7 T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, ove richiesti dalla normativa vigente.

11. All'interno di ciascun locale ove si eserciti una qualsiasi forma di gioco, è obbligatoria la permanente affissione in luogo ben visibile al pubblico giocatore:

a) di copia dell'autorizzazione di polizia rilasciata dal Comune o dal Questore rispettivamente ai sensi dell'art.86 primo e terzo comma o dell'art.88 del T.U.L.P.S.;

b) della tabella, predisposta dal questore nella quale sono indicati i giochi d'azzardo e gli altri giochi dallo stesso vietati nel pubblico interesse di cui all'art.110 primo comma del T.U.L.P.S.;

c) del regolamento di ciascun gioco installato, con i valori relativi al costo della singola partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti;

d) degli orari di esercizio del gioco;

e) di formule di avvertimento del rischio di dipendenza, nonché informazioni sulle relative probabilità di vincita;

12. All'interno di ciascun locale ove si eserciti una qualsiasi forma di gioco devono essere affisse informative, in luoghi ove sono installate le apparecchiature da gioco ed in posizione ben visibile al giocatore e per ogni tipologia di apparecchio per il gioco, predisposte dalla ASL territorialmente competente con cui si informano gli utenti del rischio di dipendenza connesso all'utilizzo degli apparecchi per il gioco e si offrono i riferimenti utili a contattare il Servizio dipendenze per chi, trovandosi in difficoltà, desidera chiedere aiuto.

## **ART. 14 – POTERI SINDACALI**

1. L'orario al pubblico delle attività degli spazi per il gioco con vincita in denaro e dei centri di scommesse è disciplinato dal Sindaco con propria ordinanza ai sensi dell'articolo 50 del T.U.E.L., con facoltà di stabilire anche specifiche fasce orarie per le diverse tipologie di gioco e di apparecchi, per un totale di 6 ore complessive di interruzione quotidiana delle attività di gioco, come stabilito nell'intesa raggiunta tra Governo, Regioni ed Enti locali in Conferenza Unificata (Repertorio atti n. 103/CU del 7 settembre 2017) ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della L. 28.12.2015 (Stabilità 2016) tra Governo, Regioni ed Enti Locali. Nella determinazione dei suddetti orari, il Sindaco terrà conto delle caratteristiche peculiari degli esercizi ove sono installati gli apparecchi da gioco, e potrà inoltre prevedere orari differenziati a seconda delle varie tipologie di esercizi.

2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e dell'igienicità dei locali, il Sindaco può inoltre imporre all'interessato, a sue spese:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come disposto con apposita ordinanza;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S.

## **ART. 15 - BENEFICI (PATROCINI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI)**

1. Decorsi 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le attività effettuate nei locali ove sono detenuti apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro da gioco oppure ove si esercita la raccolta di scommesse non possono accedere ai benefici (patrocini, agevolazioni, contributi) ordinariamente concessi dal Comune di Gavorrano, ai sensi della specifica regolamentazione.

2. Per le nuove installazioni, l'impossibilità di accedere ai benefici di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

## **ART. 16 - PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'**

1. Fatte salve le prerogative dell'autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi o l'utilizzo degli apparecchi da gioco sono inibiti:

a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 86 del medesimo T.U.L.P.S.;

b) qualora i locali non posseggano più i requisiti comunque previsti da normative di settore vigenti o non venga rispettato il termine perentorio assegnato dall'Amministrazione Comunale, di cui al comma 2, lettera b), per l'adeguamento dei locali al ripristino dei requisiti edilizi, urbanistici, di parcheggio, di sicurezza e sorvegliabilità, igienico sanitari, di acustica e di tutti gli altri requisiti comunque previsti dalla presente disciplina regolamentare;

c) per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi ed alle attività di intrattenimento;

d) per mancato rispetto delle distanze dai luoghi sensibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della L.R. 57/2013 e successive modificazioni e integrazioni;

e) in caso di reiterazione delle violazioni ex art.8 bis della legge 24/11/1981 n.689, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla legge 7/08/1990 n.241 e successive modifiche e integrazioni;

2. Fatte salve le prerogative dell'autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:

a) nei limiti previsti dall'articolo 110 del T.U.L.P.S.;

b) qualora i locali non posseggano più i requisiti edilizi, urbanistici, di parcheggio, di sicurezza e sorvegliabilità, igienico sanitari, di acustica e tutti gli altri requisiti comunque previsti dalla presente disciplina regolamentare. In tal caso l'Amministrazione Comunale assegna un termine perentorio per l'adeguamento dei locali, sospendendo l'attività fino al ripristino dei requisiti di cui sopra;

c) per mancato adempimento dell'obbligo formativo di cui all'articolo 6, commi 3-*bis* e 3-*ter*, della L.R. 52/2013 e successiva inosservanza della diffida comunale di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della L.R. 57/2013, fino all'assolvimento dell'obbligo formativo stesso.

3. L'adozione del provvedimento amministrativo di sospensione e/o chiusura dell'esercizio compete al Responsabile del Servizio.

## **ART. 17 - ATTIVITA' ISPETTIVE E DI VIGILANZA**

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15-*bis* del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competenti.

## **ART. 18 - SANZIONI REGOLAMENTARI**

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'articolo 7-*bis* del Testo Unico Enti Locali (TUEL).

2. In considerazione della particolare rilevanza dell'interesse pubblico al puntuale rispetto della presente disciplina, la Giunta Comunale con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 e in deroga alle disposizioni del comma 1 della Legge 689/1981, stabilirà un diverso e più oneroso importo del pagamento in misura ridotta.

3. Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nel precedente comma si applicano la Legge 689/1981 e la Legge Regionale Toscana 81/2000, nonché le altre norme procedurali vigenti in materia di sanzioni amministrative.

#### **ART. 19 - LOGO "NO SLOT"**

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, di cui all'art. 13 della L.R. 57/2013, il Comune verifica che i circoli e i pubblici esercizi ammessi all'utilizzo del Logo "NO Slot", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1050 del 24 settembre 2018, rispettino gli impegni assunti con il disciplinare per l'utilizzo del Logo, predisposto con apposito decreto dirigenziale n. 11504 del 10 luglio 2019;

2. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento DPGR 26/R del 2015, qualora in un circolo o in un esercizio che espone il logo siano trovati apparecchi con vincita in denaro, il Comune provvede immediatamente a rimuovere la vetrofaneria o qualsiasi altro supporto materiale in cui è riprodotto il logo, comunicandolo all'ufficio regionale competente, che provvede alla cancellazione dell'attività dall'elenco pubblicato sul sito web della Regione, ove sono riportati i circoli e gli esercizi ammessi all'utilizzo del logo.

#### **ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione della Delibera consiliare di approvazione per quindici giorni sull'Albo Pretorio del Comune in forma elettronica.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è espressamente abrogato il vigente Regolamento Comunale per l'apertura e la gestione di sale giochi, che fu approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 12 novembre 2011.

3. Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione a seguito :

- del Decreto del Ministero Economia e Finanze ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 281/97 di recepimento dell'intesa prevista dall'articolo 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016) tra Governo, Regioni ed Enti locali sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, come raggiunta in Conferenza Unificata (Repertorio atti n. 103/CU del 7 settembre 2017);

- di ogni eventuale altra modifica alla normativa vigente di settore.